

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GEOLOGICHE**

(emanato con D.R. n. 330 del 25 giugno 2002 - pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo in data 27 giugno 2002)

Il presente regolamento disciplina le funzioni conferite al Dipartimento di Scienze Geologiche (DSG) dell'Università degli Studi della Basilicata in conformità alla normativa vigente, allo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e ai regolamenti di Ateneo.

### **Art. 1 – Dipartimento**

Il Dipartimento di Scienze Geologiche (DSG) ha sede amministrativa presso l'edificio 3 D del Campus di Macchia Romana, 85100 Potenza.

Il Dipartimento di Scienze Geologiche:

- a. promuove e coordina le attività di Ricerca ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore;
- b. concorre alle attività didattiche nei modi stabiliti dalla legge;
- c. organizza o concorre all'organizzazione dei Corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca; concorre in collaborazione con la Commissione Istruttoria Permanente e con gli organi direttivi delle Scuole di Specializzazione, alla relativa attività didattica.

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi vigenti e a quanto contenuto nello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata.

### **Art. 2 - Componenti del Dipartimento**

Sono componenti del Dipartimento i professori, i ricercatori afferenti allo stesso nonché il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario e ausiliario in organico.

Su domanda possono afferire al Dipartimento oltre ai Docenti e Ricercatori dei settori scientifico-disciplinari di Scienze della Terra, anche Docenti e Ricercatori di altri settori scientifico-disciplinari la cui attività risulti coerente con il progetto scientifico che caratterizza il Dipartimento e che sviluppino temi di ricerca omogenei per finalità e/o metodi, alla ricerca condotta in Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento da esprimersi nei modi previsti dal presente Regolamento.

Al singolo professore e ricercatore, già afferente al Dipartimento, è garantita la possibilità di optare per altri Dipartimenti.

### **Art. 3 - Utilizzo e fruizione delle strutture e dei servizi del Dipartimento**

L'utilizzo e la fruizione delle strutture e dei servizi del Dipartimento sono consentiti:

- a. ai professori e ai ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b. al personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento;
- c. agli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca, organizzati dal Dipartimento o in consorzio;
- d. agli studenti di altri Dottorati di Ricerca che svolgono la tesi sotto il tutorato di un docente del Dipartimento;
- e. agli studenti del Corso di Laurea in Scienze Geologiche, nonché agli studenti che svolgono la Tesi di Laurea o di Diploma con docenti del Dipartimento;
- f. agli studenti delle Scuole di Specializzazione o di Corsi di Perfezionamento organizzati dal Dipartimento;
- g. ai borsisti che svolgono la loro attività sotto il tutorato di un docente afferente al Dipartimento;
- h. ai titolari di assegni o contratti di ricerca e di contratti d'opera, inseriti in progetti di Ricerca del DSG;

- i. per un tempo determinato, previa autorizzazione del Direttore, possono utilizzare le strutture del Dipartimento, i collaboratori esterni, inseriti in progetti di ricerca del DSG.
  - j. alle categorie non previste nei punti precedenti, previa autorizzazione da parte del Direttore.
- L'accesso ai laboratori di ricerca delle categorie dei punti c), d), e), f), g), h) deve essere autorizzata dal Direttore.

#### **Art. 4 - Organi del Dipartimento**

Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore, la Giunta.

#### **Art. 5 – Consiglio**

Costituiscono il Consiglio del Dipartimento:

- a. i professori di ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo;
- b. un numero di rappresentanti del personale tecnico amministrativo in organico presso il Dipartimento, pari al 10% dei docenti e dei ricercatori con l'arrotondamento all'unità superiore;
- c. un rappresentante degli iscritti a ciascun Dottorato di Ricerca organizzato dal Dipartimento e che ha sede amministrativa nell'Ateneo della Basilicata.

I rappresentanti di cui al punto b) restano in carica un anno accademico e possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. Il corpo elettorale è costituito dal personale tecnico amministrativo che alla data di convocazione per l'elezione è in servizio presso il Dipartimento; al segretario amministrativo spetta solo l'elettorato attivo.

I rappresentanti di cui al punto c) restano in carica un anno accademico. Per l'elezione dei rappresentanti di cui al punto c) l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli studenti di cui al punto c).

Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti funzioni:

1. indica le linee programmatiche di sviluppo della ricerca e collabora con i Corsi di Studio i cui docenti afferiscono al Dipartimento ai fini dello sviluppo della didattica;
2. redige i criteri per:
  - a) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività di didattica e di ricerca non specificatamente attribuiti ai docenti, tramite un apposito regolamento;
  - b) il coordinamento delle attività del personale;
3. garantisce e organizza l'uso delle apparecchiature comuni, previa nomina dei responsabili dei Laboratori in conformità ai Regolamenti vigenti;
4. approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento interno di funzionamento da emanarsi con Decreto Rettorale;
5. approva il Bilancio Preventivo entro il 15 novembre di ciascun anno;
6. approva il Conto Consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a cui si riferisce;
7. I documenti di cui ai punti 5) ed 6) dovranno essere inviati nei successivi cinque giorni al Rettore per essere allegati al Bilancio di Previsione ed al Conto Consuntivo dell'Università;
8. approva le variazioni di bilancio;
9. esprime pareri in merito alle richieste di afferenza al Dipartimento;
10. formula proposte preliminari per la costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Centri Interdipartimentali di Servizi ovvero esprime pareri circa la proposta di costituzione di Centri Interdipartimentali Interuniversitari e di Consorzi;
11. esprime pareri sulle richieste di posti di ruolo di personale docente e ricercatore alle Facoltà;
12. dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle aree disciplinari comprese nel Dipartimento;
13. esprime parere per l'allontanamento dei professori e dei ricercatori del Dipartimento per motivi di studio o di ricerca, per un periodo superiore a quindici giorni;

14. concorre in collaborazione con le C.I.P. e con gli Organi direttivi delle Scuole di Specializzazione alla relativa attività didattica;
  15. limitatamente alle discipline comprese nella proposta costitutiva del Dipartimento, esprime pareri ai Consigli delle Facoltà interessate in ordine alla istituzione, alla soppressione o alla modifica delle discipline presenti negli ordinamenti didattici;
  16. delibera sull'istituzione di nuovi dottorati di ricerca proposti dai docenti;
  17. ai fini dell'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, sentiti i coordinatori, approva i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca;
  18. affida ai professori gli insegnamenti nel Corso di Dottorato di Ricerca, su indicazione del collegio dei Docenti;
  19. esprime pareri sulle modifiche di Statuto dell'Università e sui Regolamenti di Ateneo;
  20. approva i piani finanziari dei Convegni, Congressi e simili organizzati dal Dipartimento o in collaborazione con altri Dipartimenti, Enti e/o Strutture diverse, deliberando, contemporaneamente, l'eventuale partecipazione finanziaria del Dipartimento stesso;
  21. delibera contributi per spese di viaggio e soggiorno di studiosi italiani e stranieri inviati nell'ambito di programmi di ricerca precedentemente approvati ed invitati per seminari e/o conferenze;
  22. delibera sulla compatibilità con lo svolgimento delle funzioni scientifiche delle prestazioni da effettuare per conto terzi, compresi contratti e prestazioni assistite da contributi con enti esteri per lo svolgimento di attività di ricerca e di consulenza, fissandone contemporaneamente le condizioni di svolgimento ed il corrispettivo;
  23. approva Contratti e Convenzioni nonché la partecipazione a Centri e Consorzi con Enti Pubblici e privati;
  24. approva i contratti di diritto privato a tempo determinato, i contratti d'opera, su proposta dei componenti del Consiglio, in accordo a quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo;
  25. Stabilisce le modalità e la quota con cui i responsabili di finanziamenti di ricerca sono tenuti a contribuire alle spese generali e di funzionamento del Dipartimento.
- Tutte le componenti hanno diritto a partecipare al dibattito del Consiglio di Dipartimento.

#### **Art. 6 – Direttore**

Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di I fascia che hanno optato per il regime a tempo pieno. Il Direttore è eletto da tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento, è nominato con Decreto del Rettore, resta in carica quattro anni e il mandato coincide con quello del Senato Accademico.

Il Direttore:

1. ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
2. è garante dell'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti all'interno del Dipartimento;
3. cura i rapporti con gli Organi Accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
4. è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
5. provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle fatture, nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità, fatta salva l'autonomia di gestione dei titolari dei fondi di ricerca;
6. è consegnatario dei beni mobili inventariati dal Dipartimento;
7. autorizza le missioni dei singoli componenti del Dipartimento, disponendo le relative anticipazioni nei modi e nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti;

8. predispone annualmente la relazione sulle attività della ricerca e della didattica svolte nel Dipartimento durante l'esercizio finanziario ed i risultati ottenuti;
9. porta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, entro e non oltre il 15 novembre, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa dello stesso; entro il 31 marzo porta alla approvazione del Consiglio di Dipartimento il conto consuntivo corredato di dettagliata relazione;
10. designa tra i professori un Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza; il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale;
11. definisce gli ordini di servizio del personale Tecnico - Amministrativo.
12. Il Direttore può affidare ai componenti della Giunta l'incarico di seguire particolari settori dell'attività del Dipartimento.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, esercita inoltre le seguenti attribuzioni:

- a) predispone annualmente, le richieste di finanziamento e di assegnazione di spazi e di personale tecnico amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;
- b) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione di Seminari, Conferenze e Convegni anche in comune con altri Dipartimenti o con altri Centri di Ricerca;
- c) promuove convenzioni fra l'Università, privati o Enti interessati;
- d) collabora alla programmazione dei servizi didattici per mettere a disposizione del personale afferente al Dipartimento l'assistenza, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della attività didattica;
- e) assicura il razionale funzionamento delle strutture e delle strumentazioni del Dipartimento nell'ambito dei singoli regolamenti di utilizzo.
- f) sovrintende all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo.

#### **Art. 7 - Giunta**

La Giunta del Dipartimento, è composta dal Direttore che la presiede, dal Segretario Amministrativo con voto consultivo, da 1 professore di ruolo di I fascia, da 1 professore di ruolo di II fascia, da 1 ricercatore e da 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il Direttore ed il Segretario Amministrativo sono membri di diritto. Gli altri componenti vengono eletti nell'ambito delle rispettive categorie. I componenti della Giunta restano in carica quattro anni accademici e comunque il mandato coincide con quello del Direttore del Dipartimento e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

La Giunta:

- a) collabora con il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) prepara le delibere da presentare in Consiglio;
- c) propone i nominativi dei docenti a cui affidare gli insegnamenti nel Corso di Dottorato di Ricerca, su indicazione del collegio dei Docenti;
- d) definisce i criteri generali d'impostazione del bilancio di previsione.

#### **Art. 8 - Segretario Amministrativo**

Il Segretario Amministrativo:

- a) cura la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;
- b) segnala l'eventuale necessità di variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio.
- c) effettua i controlli contabili e di legittimità sugli atti del Dipartimento;
- d) controlla la regolarità formale e fiscale dei documenti contabili;
- e) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei Corsi, dei Convegni e dei Seminari;
- f) provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
- g) partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni di segretario verbalizzante;
- h) partecipa alle sedute della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante;
- i) provvede alla corretta tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta;
- j) provvede, su autorizzazione del Direttore, alle spese in contanti per mezzo del fondo economale;
- k) è responsabile dell'organizzazione del lavoro del personale amministrativo afferente al Dipartimento;
- l) segue l'applicazione delle norme fiscali, previdenziali e tributarie;
- m) informa i membri del Dipartimento sulle nuove disposizioni di leggi e di circolari;
- n) esplica tutte le funzioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle Convenzioni e dei Contratti stipulati dal Dipartimento, in conformità ai Regolamenti di Ateneo.
- o) su parere della Giunta di Dipartimento, le mansioni Vicarie di Segretario Amministrativo in caso di assenza o impedimento del Segretario Amministrativo, competono al dipendente più alto in grado ed in servizio presso il Dipartimento di Scienze Geologiche.

### **Art. 9 - Adunanze**

Il Consiglio e la Giunta sono convocati dal Direttore. Un numero non inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio di Dipartimento può fare richiesta di convocazione su specifici argomenti. In caso di vacanza dell'ufficio del Direttore del Dipartimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicario.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno, deve essere rimesso al domicilio d'ufficio con 7 giorni di anticipo dalla data fissata per l'adunanza, se trattasi di riunione ordinaria, e con almeno 2 giorni lavorativi se urgente.

E' ammessa la convocazione d'urgenza sia del Consiglio che della Giunta; il carattere d'urgenza va specificato nell'avviso di convocazione e la relativa discussione verterà esclusivamente sul/i punto/i che hanno determinato la convocazione d'urgenza.

L'avviso di convocazione della Giunta va rimesso anche al Vicario, perché partecipi - qualora non sia già membro della Giunta - con parere consultivo alla seduta.

Le adunanze del Consiglio e della Giunta sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Nessuno può partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardano personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.

L'assenza dalle adunanze deve essere giustificata per iscritto entro e non oltre l'inizio dell'adunanza stessa.

Ciascuna delibera deve essere assunta con voto palese. Le votazioni riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo componente del Consiglio ne faccia richiesta.

E' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento:

- a) per l'approvazione del Regolamento di Dipartimento;
- b) per l'approvazione di modifiche al presente Regolamento;

Il segretario amministrativo redige un verbale delle riunioni del Consiglio firmato dallo stesso e dal Direttore. Dopo l'approvazione, copia del verbale resta a disposizione in Segreteria.

#### **Art. 10 - Adempimenti**

Ai fini degli adempimenti previsti dai Regolamenti di Ateneo entro il 31/10 di ogni anno, i docenti e/ o i coordinatori delle unità di ricerca sono tenuti a presentare al Direttore:

- a) una relazione illustrativa dell'attività di ricerca effettuata e di quella che intendono programmare per il successivo a.a.;
- b) eventuali proposte di programmazione culturale (seminari, cicli di conferenze, convegni, scambi con l'estero ecc.);
- c) richieste di servizi, strumenti e locali per il funzionamento delle strutture dipartimentali in merito alla Didattica ed alla Ricerca.

Il Direttore deve presentare tale documentazione al Consiglio, ai fini di un migliore coordinamento dell'attività scientifica e didattica e della verifica dei piani programmatici in rapporto alla loro effettiva realizzazione.

#### **Art. 11 - Gestione Finanziaria**

Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa del Dipartimento sono stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi della Basilicata

Tutte le unità di ricerca sono tenute a partecipare alle spese generali e di funzionamento del Dipartimento, secondo le modalità e con la quota stabilita dal Consiglio all'inizio di ogni anno finanziario.

#### **Art. 12 Modalità delle elezioni**

##### a) Nomina del Direttore del Dipartimento:

sei mesi prima della scadenza del mandato del Direttore, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari del Dipartimento. A tal fine il decano fissa la data per l'elezione, convoca una seduta del Consiglio da tenersi almeno 20 giorni prima della data delle votazioni, per consentire la presentazione di candidature e programmi per la direzione del Dipartimento, provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di I fascia. Le operazioni di voto avvengono in una giornata dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Le operazioni di scrutinio devono avvenire subito dopo la chiusura del seggio.

La funzione del Direttore di Dipartimento non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale: Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo ed a parità di questa, viene eletto quello con maggiore anzianità anagrafica.

b) Nomina dei Componenti della Giunta di Dipartimento:

I rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori vengono eletti nell'ambito delle relative categorie. Ogni avente diritto potrà esprimere non più di una preferenza. Qualora i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori non fossero eletti al primo scrutinio, saranno eletti successivamente in apposite Assemblee straordinarie delle categorie interessate convocate a cura del Direttore in carica. Vengono eletti, coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti tra due componenti della stessa categoria, prevale quello con maggiore anzianità nel ruolo ed a parità di questa prevale quello con maggiore anzianità anagrafica.

c) Nomina dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio e alla Giunta di Dipartimento

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data delle elezioni.

Le elezioni vengono indette dal Direttore del Dipartimento. Le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono svolte da una commissione elettorale formata da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di segretario, scelti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento.

Le votazioni sono valide quando abbia votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo arrotondato all'intero superiore dei nominativi da designare.

Vengono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti nei limiti della rappresentanza eleggibile.

Al Segretario Amministrativo spetta solo l'elettorato attivo.

d) Nomina dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati presso il Dipartimento alla data delle elezioni.

Le elezioni vengono indette dal Direttore del Dipartimento. Le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione dei rappresentanti dei dottorandi sono svolte da una commissione elettorale formata da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di segretario, scelti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento.

Le votazioni sono valide quando abbia votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Vengono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

**Art. 13 - Norma finale**

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le norme delle leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.